



COMUNE DI **TELTI**

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074- 43098 Fax 0789/43580
www.comune.telti.ss.it

Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 07/05/2008
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 19.05.2008 al 03.06.2008 (n. 150)

REGOLAMENTO

per il servizio di

NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE



NORMATIVA

- Decreto Assessore dei Trasporti Regione Sardegna del 26.7.84 n.117/2396/S (Approvazione schema di regolamento tipo per il servizio noleggio con conducente)
 - D.P.R. 19.06 1979 n.348
 - Legge 15.1.92 n. 21 (Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)
 - D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
 - D. L.vo del 30.4.92 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada)
 - D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche (Regolamento di esecuzione Codice della Strada)
 - D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
 - D.M.18 aprile 1977 – D.M. 13 giugno 1985 – D.M. 19.01.1996
 - R.D. 18.6.1931, n.773 – R.D. 6.5.1940 n.635
 - Legge 7.8.1991, n.241
 - D.L.vo 18.08.2000, n.267
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/49 del 27/05/2004 e 25/48 del 03/06/2004
 - Regolamento CEE 543-69, 1463-70, 514 e 515-72, 1787-73, 2827 e 2828-77;
-

Art. 1

Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci), il trasporto pubblico di linea e **l'esercizio del noleggio autobus con conducente.**

Art. 2

Definizione dei servizi

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell'utenza che avanza, presso la rimessa del noleggiatore, una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.

Art. 3

Disciplina dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.

2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sarda, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4

Determinazioni del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio

1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autoveicolo, l'Amministrazione comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, comma 1, della Legge 15.1.92 n.21 e delle disposizioni regionali in materia, stabilisce il numero ed il tipo degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base dei seguenti elementi:

- l'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei quartieri decentrati;
- la distanza del Comune dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria;
- l'entità, la frequenza e la finalità dei servizi pubblici di trasporto interessanti il territorio comunale;
- le attività turistiche, sportive, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- il numero e la frequenza stagionale di gite collettive effettuate eventualmente anche con autoveicoli di noleggio di altri Comuni oppure mediante autoveicoli di linea autorizzati all'effettuazione di corse fuori linea ai sensi del Codice della Strada.

2. Il numero di autorizzazioni stabilito è di due unità.

Art. 5

Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

2. Nei casi di cui al comma 1, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 6 **Condizioni d'esercizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

3. Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un singolo veicolo.

4. E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

6. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

7. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o suo sostituto, da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n.21/92.

8. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.

Art. 7 **Modalità di svolgimento del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

2. L'Amministrazione comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art. 8 **Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura**

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;

b) non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale;

- c) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio noleggio, da parte del Comune di Telti e da altri Comuni;
- d) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente, senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge e dal presente regolamento;
- e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio **qualora venga istituito**;
- f) avere a disposizione una rimessa nel Comune di Telti (per rimessa deve intendersi un'area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli); il titolare dovrà dimostrare l'esatta destinazione d'uso;
- g) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio (art.8, comma 1, Legge n.21/92);
- h) non essere affetti da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio.

Art. 9 **Autorizzazione all'esercizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione di esercizio, fermo restando la procedura di cui all'art.11, viene rilasciata dal responsabile del servizio.
3. L'autorizzazione contiene l'indicazione del numero di targa, del tipo e delle caratteristiche dell'autovettura.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
5. Non è riconosciuta la validità di autorizzazione rilasciata da altri Comuni.

Art. 10 **Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate a seguito di pubblico concorso per titoli a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 8
2. Il bando di concorso è indetto dal responsabile del servizio preposto, previa approvazione del relativo schema a cura dello stesso responsabile, ed entro sei mesi dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il suddetto termine qualora si siano rese disponibili, per qualsiasi motivo, una o più autorizzazioni e per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
3. Il bando di concorso è:
 - a) pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio;
 - b) pubblicato nel sito del comune;
 - c) pubblicato nel BURAS.

Art. 11 **Contenuti del bando di concorso**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) indicazione del termine per la presentazione delle domande, con la precisazione che non sarà tenuto conto di quelle pervenute in ritardo;
 - b) numero delle autorizzazioni da assegnare;

- c) requisiti per la partecipazione al concorso e di cui al precedente art.8;
- d) indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione, con la precisazione che dovrà essere allegata la documentazione (in originale o copia autenticata) comprovante il possesso degli stessi;
- e) indicazione dei titoli di preferenza;
- f) indicazione che la domanda può essere trasmessa sia a mezzo raccomandata a.r. che presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune;
- g) indicazione che la data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall'ufficio protocollo del Comune;
- h) precisazione che per la partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti alla data di scadenza del bando;
- i) precisazione che al titolare di autorizzazione che abbia trasferito la stessa non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo i cinque anni dal trasferimento della prima (il calcolo del quinquennio è effettuato con riferimento alla data di scadenza del bando);
- l) schema di domanda per la partecipazione al concorso, contenente le dichiarazioni inerenti:
- 1) alla proprietà o alla disponibilità in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio;
 - 2) alla disponibilità di una rimessa, nel Comune di Telti con l'indicazione della relativa ubicazione;
 - 3) all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio e di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 qualora venga istituito;
 - 4) l'elenco delle persone preposte alla guida in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
 - 5) che le persone interessate alla guida non sono affette da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - 6) il non esercizio d'altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

Art. 12

Titoli oggetto di valutazione per la concessione dell'autorizzazione Punteggi attribuibili a ciascun titolo Titoli di preferenza

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni si procede alla valutazione dei seguenti titoli che, come appresso stabilito, danno luogo ad un punteggio:

CATEGORIA	TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE CATEGORIA	MASSIMO PER
Anzianità	Vengono assegnati 0,25 punti per ogni anno di presenza operativa nel settore	2,5	
Continuità ed efficienza del servizio svolto	Vengono assegnati punti 0,25 per ogni attestazione contenente dichiarazione di continuità,	2,5	

	<u>efficienza e regolarità del servizio svolto</u>	
<u>Residenza o sede principale</u>	<u>Per residenti e per società con sede principale nel Comune di Telti, vengono assegnati 6 punti</u>	6,00
<u>Caratteristiche Veicolo</u>	<u>Per autoveicolo omologato per il trasporto di un numero di passeggeri superiore a sei, vengono assegnati 5 punti</u>	5,00
<u>Organizzazione aziendale</u>	<p>a) organigramma dell'azienda</p> <p>b) numero di autoveicoli, caratteristiche e tipologia dei mezzi;</p> <p>c) numero dei dipendenti;</p> <p>d) autisti (grado di professionalità, eventuale conoscenza di lingua straniera, se dotati di cellulare, ecc.)</p> <p>e) altro personale (grado di professionalità, ruolo all'interno dell'azienda)</p> <p>f) interventi meccanici sui mezzi (officina propria, officina esterna)</p> <p>g) modalità di intervento utilizzate, ad evitare disagi all'utenza, per la riparazione in tempo reale dei mezzi utilizzati per il servizio,</p> <p>h) eventuali mezzi informatici utilizzati, ad evitare disagi all'utenza, per la riparazione in tempo reale dei mezzi utilizzati per il servizio</p>	<p>Nel caso siano soddisfatte tutte le specifiche di cui sopra: 1 PUNTO</p> <p>Nel caso siano soddisfatte cinque o più specifiche: 0,50 PUNTI</p> <p>Nel caso siano soddisfatte meno cinque specifiche: 0,30 PUNTI</p>

2. Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti.

3. L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione (art.8, comma 4, Legge 21/92).

ART. 13

Esame delle domande e valutazione dei titoli

1. Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso il Responsabile del Servizio, provvede all'istruttoria di tutte le domande pervenute, all'esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei titoli, alla formazione della graduatoria di merito tra i partecipanti e alla verifica dell'autovettura da immettere in servizio.

2. Nel caso di parità di punteggio tra le domande concorrenti, fatto salvo quanto stabilito al **comma 3 dell'art. 12**, l'autorizzazione verrà assegnata seguendo l'ordine cronologico di presentazione

delle stesse. Per data di presentazione si intende la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell'apposito timbro a calendario, dall'ufficio protocollo del Comune.

4. La graduatoria formulata dal Responsabile del Servizio è affissa all'albo pretorio del Comune per almeno **15 (quindici) giorni**, ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel quale caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

5. Qualora durante l'anno di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

1. Il responsabile del servizio approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

ART. 15

Comunicazione dell'esito della domanda – Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione Termine di rilascio

1. L'ufficio comunale competente entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i seguenti documenti:

- a) patente di guida per autovettura del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
- b) certificato di abilitazione professionale del titolare e/o dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impegnati alla guida;
- c) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;
- d) attestazione inerente la disponibilità della rimessa con allegata planimetria della stessa in scala 1:100, firmata dal titolare dell'attività e vidimata da un tecnico del settore, con riportato in calce il computo metrico della superficie del locale o dell'area a ciò destinata, nonché l'indicazione della relativa localizzazione;
- e) certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente (o i conducenti) non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- f) dichiarazione dalla quale risulti di non aver nell'ultimo quinquennio trasferito ad altri la titolarità dell'autorizzazione ovvero di non esserne mai stato titolare;
- g) documentazione atta a dimostrare il possesso dei titoli valutati ai fini della formazione della graduatoria;
- h) n.1 marca da bollo (del valore vigente);
- i) elenco dei documenti trasmessi debitamente datato e sottoscritto.

2. Per quanto inerente ai documenti di cui alle lettere a) b) c) di cui al precedente comma 1, gli stessi dovranno essere trasmessi in copia autentica.

3. La documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i) potrà essere inviata a mezzo raccomandata a. r, in tal caso il timbro postale farà fede per l'attestazione della data di invio, ovvero potrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune che rilascerà apposita ricevuta di presentazione.

4. In caso di comprovata necessità può essere prorogato il termine di cui al comma 1 di ulteriori 30 giorni.

5. Qualora l'interessato non provveda a trasmettere la documentazione richiesta, entro il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo e fatto salvo quanto disposto dal comma 4, l'autorizzazione viene a decadere.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui è stata presentata la documentazione di cui al comma 1, lettera da a) ad i), del presente articolo.

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione per autovettura

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di un documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art.3 della Legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell'autorizzazione:

a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

b) aver compiuto sessanta anni;

c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con autovettura, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare-erede, l'autorizzazione può essere trasferita, in accordo e previa designazione degli eredi, nonché nel termine perentorio di due anni, ad un soggetto terzo in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

4. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" è disposto subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione dell'autorizzazione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) sia presentato, presso il competente ufficio comunale, l'atto comprovante la successione "mortis causa" (copia del testamento ed altro atto legalmente valido) e che sia indicato l'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore;

d) sia presentata dal cessionario o dall'erede la documentazione prevista dall'art.15, comma 1, dalla lettera a) alla lettera i).

5. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento dalla prima.

Art. 17

Inizio e sospensione del servizio con autovettura

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio con un'autovettura di

fabbricazione non precedente a tre anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell'autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa, entro il periodo di cui al comma precedente, tale termine può essere prorogato di ulteriori 120 giorni.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata per iscritto alla Polizia Municipale nel termine perentorio di tre giorni, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 18

Tariffe per il noleggio svolto con autovettura

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso gli uffici del servizio vigilanza.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella rimessa e nell'autovettura le tabelle tariffarie.

ART. 19

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di noleggio ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi, previa presentazione di una dichiarazione da parte del titolare, di prosecuzione attività per l'anno successivo e contestuale autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Art. 20

Verifica e revisione degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell'ammissione in servizio, alla verifica da parte del Responsabile del Servizio unitamente al Responsabile del Procedimento al fine di accertarne la rispondenza alle caratteristiche indicate nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione e l'idoneità alle disposizioni e caratteristiche contenute nel presente regolamento e nelle leggi di riferimento.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici periferici del D.T.T. Dipartimento dei Trasporti Terrestri e da effettuarsi con la partecipazione della Regione Sardegna (D.P.R. 19.06.1979 n°348).

Ogni qualvolta il Responsabile del Servizio ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione, il responsabile del servizio procede a darne notizia al competente ufficio del D.D.T. ai sensi del Codice della Strada, e all'Assessorato competente della Regione Sardegna.

Successive visite di controllo potranno essere effettuate in qualsiasi momento allo scopo di accertare la rispondenza degli autoveicoli a tutte le disposizioni dettate dal presente regolamento.

Ove invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca a norma del successivo art.34.

Art. 21

Caratteristiche degli autoveicoli

Sostituzione temporanea e definitiva dell'autoveicolo

1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.

2. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio dovranno essere idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

3. Per la sostituzione di autoveicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il responsabile del servizio comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Telti (se presenti);

b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;

d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso la propria officina ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità;

e) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. Il titolare dell'autorizzazione può essere autorizzato dal responsabile del servizio alla sostituzione definitiva dell'autoveicolo con altro veicolo dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, purché in buono stato d'uso, di fabbricazione non precedente a tre anni, dotato dei contrassegni di cui all'art. 22, e da verificarsi da parte del Responsabile del Servizio;

5. Il titolare deve pertanto chiedere l'autorizzazione comunicando all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso.

6. L'ufficio competente, a seguito delle verifiche da parte del **Responsabile del Servizio unitamente al Responsabile del procedimento**, provvede al rilascio di apposito nulla-osta per le operazioni di visita e prova inerenti l'immatricolazione per uso di terzi da noleggio con conducente o di revisione, presso l'ufficio provinciale del D.T.T.; in tale ipotesi, sull'autorizzazione e sul libretto di servizio deve essere apposta l'annotazione relativa all'intervenuta modifica.

7. Non sono ammesse sostituzioni temporanee o definitive senza la prescritta autorizzazione.

Art. 22

Contrassegni per gli autoveicoli

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno recante la seguente scritta: "noleggio" e sono dotati di una targa da applicarsi in modo inamovibile in prossimità della targa posteriore del veicolo recante sulla parte superiore la scritta "Comune di Telti" e "NCC" a caratteri neri, al centro lo stemma comunale e nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

2. I contrassegni di cui al comma precedente, devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili.

Art. 23

Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale l'autorità comunale può esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 24

Stazionamento veicoli - Acquisizione del servizio

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.
2. Il servizio di noleggio con conducente è prenotato presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale su area privata.
3. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
4. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione del servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
5. Il noleggiatore può, in deroga alla norma generale, prelevare l'utente dal suo domicilio quando trattasi di persona invalida, malata o comunque fisicamente impedita.

Art. 25

Disposizioni particolari

1. I Comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi (Art. 11 comma 5 L.R. 21/1992). E' inoltre consentito, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi (Art. 14 comma 3 L.R. 21/1992).

Art. 26

Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti o sostituti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti, sostituti o di familiari, deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica dei requisiti per la professione.

Art. 27

Divieto di esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite

E' vietato esercitare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite.

Art. 28

Trasporto persone portatrici di handicap

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle, dei cani-guida e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 29

Divieto per gli autoveicoli di sostare su aree pubbliche

1. È fatto divieto di stazionare con gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio sulle strade ed aree pubbliche allo scopo di procurarsi servizi di noleggio.
2. Lo stazionamento degli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio avviene all'interno delle rimesse.

Art. 30

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Telti e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24.11.81 n.689.

Art. 31

Sanzioni amministrative

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L.689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689 e dall'art.7 bis del D. L.vo n. 267/2000;
 - b) con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione.
3. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo editale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.
4. Salvo diversa disposizione di legge, **per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro**, come stabilito dall'art.7 bis del D.L.vo n.267/2000.
5. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all'ufficio comunale competente.
7. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, l'ufficio comunale competente trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'art.8 e successivamente comunica all'interessato l'avvio del procedimento relativo.
8. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare la sanzione ed il relativo provvedimento del caso è il responsabile del servizio, a cui fa capo la materia della Polizia Amministrativa.

9. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 8, l'interessato ha il diritto di presentare documentazione o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

Art. 32

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

Art. 33

Reclami sul servizio

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

Art. 34

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni nel caso in cui il conducente:

- incorra in violazioni di norme di cui al Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche e per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione alle norme stabilite dal presente regolamento;
- violi i criteri per la determinazione delle tariffe.

2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione viene adottato dal responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione, e dell'eventuale recidiva.

3. L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale del D.D.T. per l'adozione del provvedimento di competenza

Art. 35

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene revocata dal responsabile del servizio, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;
- c) si sia procurato con continuità servizio nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- d) non mantenga l'attività nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio, tra i quali ad esempio l'utilizzo di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- e) abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando o consentire l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale;
- g) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) qualora il trasferimento dell'autorizzazione non sia perfezionato nell'arco del biennio, **in caso di trasferimento mortis causa**
- l) non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
- m) effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa;
- n) effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali.

2. Il provvedimento della revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide da notificare a distanza non inferiore a 30 (trenta) giorni l'una dall'altra.

3. L'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della contestazione, può far pervenire scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito.

4. In caso di giustificazioni dopo la prima diffida, con la seconda diffida il responsabile del servizio è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte.

5. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 36

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione:

- a) non provveda entro il termine stabilito alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione dell'autorizzazione;
- b) non provveda ad iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio o dalla voltura dell'autorizzazione;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per un periodo, anche non continuativo, superiore a 90 (novanta) giorni nell'arco di un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- d) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Telti;
- e) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare;
- f) per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;
- g) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del D.T.T. per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 37

Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere restituita al servizio comunale competente in caso di sospensione, decadenza, cessazione o revoca.

2. Nei casi di cui al precedente comma, l'ufficio comunale competente ne darà comunicazione all'ufficio provinciale del D.T.T. per i provvedimenti di competenza.

3. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 38

Approvazione del regolamento

Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono sottoposti al visto di competenza della Regione Autonoma della Sardegna, e sono predisposti secondo i criteri stabiliti dalla stesso organo regionale e nel quadro dei principi fissati dalla Legge n.21/92, dal D.M. n.448/91 e tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 39

Trasmissione deliberazioni comunali alla RAS

Le deliberazioni della Giunta Comunale relative alla determinazione del numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli e loro località di stazionamento, delle tariffe, come pure quelle concernenti eventuali modifiche al presente regolamento, debbono essere trasmesse alla RAS per il relativo visto.

Art. 40

Abrogazioni - Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il previgente regolamento sul servizio di noleggio con conducente già adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 15/11/1986, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge n.21/92 e del D.M. n.448/91 nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.